

PROTOCOLLO D'INTESA TRA: PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA; SOCIETÀ STRETTO DI MESSINA S.p.A., SOCIETÀ DI PROGETTO EUROLINK - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI; OO.SS. FILLEA, FILCA E FENEAL AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA C.D. "VARIANTE DI CANNITELLO" QUALE OPERA CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DEL PONTE SULLO STRETTO

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA: PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA;
SOCIETÀ STRETTO DI MESSINA S.p.A., SOCIETÀ DI PROGETTO EUROLINK
- SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI; OO.SS. FILLEA, FILCA E FENEAL AI
FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELLA C.D. "VARIANTE DI CANNITELLO" QUALE OPERA CONNESSA
ALLA REALIZZAZIONE DEL PONTE SULLO STRETTO**

La Prefettura - UTG di Reggio Calabria nella persona del Prefetto pro tempore Dott. Luigi Varratta e la Società Stretto di Messina S.p.A. nella persona del Dott. Pietro Ciucci, la Società di Progetto Eurolink - Società Consortile per Azioni nella persona dell'A.D. Dott. Michele Leone

PREMESSO

- che nel programma delle opere strategiche, approvato con deliberazione del CIPE del 21 dicembre 2001 n. 121, risultano ricompresi gli interventi relativi ai lavori di realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente c.d. "Ponte sullo Stretto di Messina";
- che la Società Stretto di Messina S.p.A., come in epigrafe indicata (di seguito denominata anche "Società Concessionaria"), è concessionaria per lo studio, la progettazione e la costruzione del collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente nonché per l'esercizio del solo collegamento viario, ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e successive modifiche ed integrazioni;
- che la Eurolink, come in epigrafe indicata, è affidataria, nella qualità di Contraente Generale, delle attività di realizzazione dell'opera in base al contratto stipulato in data 26 marzo 2006 (di seguito "Contratto");
- che l'intervento in parola è disciplinato dalle disposizioni recate dal D.L.gs. n.163/2006 s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici (di seguito "Codice");
- che la Direttiva Linee Guida Grandi Opere del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito "CCASGO") del giugno 2005 ha chiarito che l'esercizio della facoltà rescissoria o della facoltà di revoca del subcontratto può ben essere stimolato dal Prefetto nel caso che *motu proprio* abbia ritenuto di procedere ad accertamenti più approfonditi anche all'esito di accessi ispettivi ai cantieri;
- che la Società Concessionaria, in qualità di soggetto aggiudicatore, provvede ai sensi dell' articolo 176, comma 3, lett. e) del Codice, alla "stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva, del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che lo realizzano";
- che il Contraente Generale, in base all'art. 18.3 del Contratto, si è impegnato ad osservare le prescrizioni contenute nei predetti accordi;
- che in data 2 agosto 2005 è stato stipulato un Protocollo d'Intesa fra il CCASGO e la Società Concessionaria (di seguito denominato "Protocollo di monitoraggio

- finanziario") concernente l'attività di monitoraggio finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose nelle transazioni finanziarie relative alla realizzazione dell'Opera;
- che, sulla base delle indicazioni all'uopo fornite dal CCASGO, è opportuno che l'accordo, cui fa riferimento il richiamato art. 176 del Codice, sia esteso anche alla partecipazione del Contraente Generale, il quale a mente dello stesso articolo (comma 2, lett. g), presta la propria collaborazione al soggetto aggiudicatore ai fini della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità, avendo l'obbligo di fornirgli, a tale scopo, ogni utile elemento di informazione;
 - che il CIPE, con propria deliberazione in data 31 luglio 2009, ha assegnato a Stretto di Messina, modificando la propria precedente deliberazione n. 83/2006, la realizzazione della c.d. "Variante di Cannitello" avente ad oggetto una variante della lunghezza di circa 1150 m. dell'esistente linea ferroviaria Salerno - Reggio Calabria - Palermo - Catania, da realizzare in affiancamento al tracciato, in quanto interferenza primaria, la cui risoluzione è propedeutica alla costruzione del lato Calabria del "Ponte sullo Stretto di Messina" (di seguito indicata come "Opera");
 - che Stretto di Messina ha stipulato con il Contraente Generale in data 25 settembre 2009 un apposito atto aggiuntivo al Contratto (di seguito "Accordo") con il quale, tra l'altro, ha affidato al medesimo Contraente Generale la realizzazione della "Variante di Cannitello", con la sola esclusione della progettazione esecutiva già svolta da Rete Ferroviaria Italiana - RFI, sulla base delle medesime pattuizioni e condizioni contrattuali poste dal Contratto;
 - che, con nota COM300212 del 14 novembre 2006, il Coordinatore del CCASGO ha comunicato che le verifiche per l'accertamento del pericolo d'infiltrazione della criminalità organizzata debbono essere effettuate alla stregua dei criteri più rigorosi esplicitati nella direttiva di giugno 2005 con il necessario ampliamento dei controlli antimafia ad ogni attività, anche propedeutica alla fase realizzativa dell'opera, che possa comportare comunque rischi di infiltrazione criminale;
 - che pertanto il presente Protocollo troverà applicazione per ogni attività propedeutica e/o connessa alla realizzazione dell'Opera;
 - che l'esecuzione dei lavori è ricadente nel territorio della provincia di Reggio Calabria, sicché l'autorità competente in materia di sicurezza, di cui al richiamato art. 176 del Codice, è da individuare nel Prefetto di Reggio Calabria;

TENUTO CONTO

- di tutto quanto discusso e concordato nel corso delle riunioni del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere - istituito con D.M. 14 marzo 2003 - nelle sedute del 5 novembre 2009, del 26 novembre 2009 e del 17 dicembre 2009;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

CAPO I

Verifiche antimafia

ART. 1

1. La Eurolink - Società Consortile per Azioni - nella qualità di Contraente Generale, di seguito denominata "Contraente Generale", fornisce tempestivamente alla Prefettura U.T.G., che assume apposita funzione di coordinamento, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi, noli o trasporti o per la fornitura di materiali comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'Opera, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.
2. Il Contraente Generale, per i contratti di cui al primo comma, e con esclusione di quelli di cui al comma 5 dell'art. 4, richiede alla Prefettura la "Informazione antimafia" allegando alla detta richiesta un originale, in corso di validità, del certificato della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato) con "dicitura antimafia" relativo alla società o ditta individuale con la quale si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente alla quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un subcontratto. Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente al quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un sub-contratto sia di una società di capitali, dovrà essere altresì allegata alla detta comunicazione una dichiarazione del Legale Rappresentante della detta società ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187 e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica.
3. Il Contraente Generale, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'Opera, condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna ad inserire nei contratti indicati al comma 1 apposita clausola con la quale il terzo affidatario assume l'obbligo di fornire al Contraente Generale gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese sub-appaltatrici e/o sub affidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'Opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese affidatarie, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Contraente Generale nei casi indicati nel successivo art. 4, comma 2, del presente Protocollo.

ART. 2

1. L'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 1 sussiste relativamente:
 - a) agli affidamenti conclusi dal Contraente Generale, sulla base del piano degli affidamenti, per qualunque importo e agli ulteriori affidamenti anche se non previsti dal medesimo piano;
 - b) ai contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dal Contraente Generale per qualunque importo;
 - c) ai sub-affidamenti autorizzati in base al Contratto dalla Società Concessionaria e conclusi dall'affidatario per qualunque importo;
 - d) ai sub-contratti conclusi dall'affidatario e sub-affidatario per qualunque importo.

2. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata, e in particolare per le tipologie di prestazioni di seguito elencate a puro titolo esemplificativo, affidate direttamente dal Contraente Generale o sub-affidate dal terzo affidatario:
 - Trasporto di materiali a discarica;
 - Smaltimento rifiuti;
 - Fornitura e/o trasporto terra;
 - Acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito per movimento terra;
 - Fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
 - Fornitura e/o trasporto di bitume;
 - Noli a freddo di macchinari;
 - Forniture di ferro lavorato;
 - Servizi di guardiania di cantiere;

 - Fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualora il subcontratto non debba essere assimilato al subappalto ex art. 118, comma 11, del decreto legislativo 163/2006.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 e indipendentemente dalla richiesta da parte del Contraente Generale - di cui allo stesso art. 1, comma 2 - il Prefetto di Reggio Calabria, in relazione alle tipologie di servizi e forniture indicate dal comma 2 del presente articolo, esegue nei confronti dei soggetti di impresa che hanno sede o residenza nella provincia accertamenti preliminari concernenti eventuali situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa. L'accertamento di una di tali situazioni comporta gli stessi effetti preclusivi previsti dall'art. 12, comma 4, del D.P.R. 252/1998. La Prefettura di Reggio Calabria comunica senza ritardo al Contraente Generale e alla Società concessionaria gli esiti degli accertamenti di cui trattasi.

ART. 3

1. Ai fini delle informazioni previste dall'art. 10 del D.P.R. 252/1998, i dati di cui all'articolo 1 del presente Protocollo sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere alla autorizzazione dei subaffidamenti di cui al medesimo art. 1. Gli stessi dati sono comunicati, a cura del Contraente Generale, anche alla Società Concessionaria ai fini dell'esercizio dei suoi compiti di alta sorveglianza sulla realizzazione dell'Opera. Le comunicazioni dei dati sono effettuate anche su supporto informatico.
2. La Società Concessionaria si impegna a rendere disponibile, d'intesa con la propria controllante Anas S.p.A., una Banca Dati contenente i dati acquisiti dal Contraente Generale e relativi alle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori. Tale Banca Dati sarà alimentata online dal Contraente Generale sulla base delle indicazioni che saranno, all'uopo, fornite dalla Società Concessionaria e sarà accessibile ai vari soggetti istituzionali interessati alle attività di monitoraggio, compreso il Servizio Alta Sorveglianza Grandi Opere del Ministero delle infrastrutture.
3. Il Contraente Generale ha l'obbligo di comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo, fino al completamento dell'Opera, alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari.

ART. 4

1. Nei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 252/1998, qualora, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o nelle imprese interessate, il Contraente Generale non può stipulare il contratto o concludere l'affidamento e la Società Concessionaria non può in ogni caso autorizzare il sub-affidamento. In tali casi l'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura alla Società Concessionaria ed al Contraente Generale con la massima urgenza consentita.
2. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, previa comunicazione alla Società Concessionaria delle motivazioni d'urgenza certificate dal Direttore dei Lavori, ovvero quando, ai sensi della norma, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni della Prefettura, per i contratti, gli affidamenti, sub-affidamenti stipulati o conclusi, il Contraente Generale effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata ed automatica risoluzione del vincolo contrattuale quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1. In detti casi il Contraente Generale comunica senza ritardo alla Società Concessionaria l'attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.
3. Fuori dai casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 252/1998, i contratti, gli affidamenti e i subaffidamenti relativi a servizi, lavori o forniture di cui all' art. 2, sono stipulati o autorizzati previa acquisizione delle sole certificazioni e comunicazioni di cui al Capo II del D.P.R. 252/1998, ferme restando le verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 10 del citato D.P.R. 252/1998.
4. Il Contraente Generale si impegna ad inserire nel contratto, e a far inserire da parte dell'affidatario o fornitore nei relativi sub-contratti, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del citato D.P.R. 252/1998 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto o del subcontratto stesso, da versare in apposito fondo, istituito presso la Società Concessionaria, destinato a finanziare interventi finalizzati alla sicurezza antimafia dell'Opera, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Prefettura.
5. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per le acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento per ogni singolo fornitore fino all'importo complessivo (trimestrale) di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), fermo restando, anche per tali acquisizioni, l'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 1.

ART. 5

1. Le informazioni di cui all'art. 10, comma 9, del DPR 252/1998 (c.d. "Informazioni atipiche") possono produrre gli effetti interdittivi previsti dal comma 2 dello stesso art. 10, impegnando a risolvere o far risolvere il contratto, il sub-contratto o il sub-affidamento, esercitato ai sensi dell'art. 11, comma 3, del DPR 252/1998. A tal fine, il Contraente Generale fornirà alla Società Concessionaria immediata notizia del ricevimento dell'informazione e, nei successivi 10 giorni, procederà ad inviare alla medesima Società Concessionaria apposita relazione di valutazione tecnica, affinché questa si pronunci sulla eventuale revoca dell'autorizzazione all'affidamento o al sub affidamento, eventualmente già rilasciata. La Società Concessionaria, uniformandosi al contenuto delle informazioni, dispone, ove del caso, dandone comunicazione, senza

- ritardo al Contraente Generale, l'attivazione, nei confronti dell'affidatario o sub-affidatario, della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono, fornendone contestuale comunicazione alla competente Prefettura.
2. La comunicazione di dette informazioni da parte della competente Prefettura al Contraente Generale deve recare l'indicazione che è fatta ai fini del presente articolo del presente Protocollo.
 3. Il Contraente Generale si impegna ad inserire e a far inserire nei contratti e nei subcontratti la previsione della clausola risolutiva espressa e della penale da applicarsi ogni qualvolta dalle informazioni atipiche derivi l'effetto interdittivo previsto dall'art. 4.

ART. 6

1. Le verifiche antimafia e gli altri adempimenti conseguenti sono curati dal Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, la Prefettura inoltra la richiesta alla Prefettura - U.T.G. competente, individuata ai sensi dell'art. 1 del presente Protocollo, indirizzandola al coordinatore del Gruppo Interforze e segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all' art. 10 del D.P.R. 252/1998, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.

CAPO II

Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale e per il monitoraggio della manodopera locale.

ART.7

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del Cantiere e del Sub-Cantiere" interessati dai lavori il cui controllo è assegnato dalla Prefettura di Reggio Calabria alle Forze dell'Ordine.
2. Il Contraente Generale individua un referente di Cantiere che trasmetterà, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste, alla Prefettura, agli Organi di Polizia e alla Direzione dei Lavori ogni utile notizia relativa ai Piani di Lavoro mediante interfaccia web.
3. Il c.d. "Settimanale di Cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
 - Alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Contraente Generale in caso di esecuzione diretta, l'affidatario ovvero il sub-affidatario), dei mezzi del Contraente Generale, dell'affidatario, del sub-affidatario e/o di eventuali altre ditte che operano fornitura, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo;
 - Il referente ha l'obbligo di comunicare, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18,00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;

- Il Contraente Generale ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
4. La Prefettura, per il tramite delle Forze dell'Ordine, acquisite le informazioni provvede a:
- Verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - Verificare alla luce del "Settimanale di Cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze;
 - Incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
 - Acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;
 - Curare l'attività di coordinamento istituzionale;
 - Raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
 - Calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il Referente di Cantiere;
 - Disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dal G.C. o dalla Società Concessionaria, i cui oneri finanziari saranno sostenuti da Società Stretto di Messina S.p.A o dal General Contractor, in base a successivi accordi contrattuali.
- Le criticità riscontrate in sede di applicazione delle attività previste dal presente comma sono riferite al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere.

ART. 8

1. Fermo quanto previsto dal comma 2, il Contraente Generale si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura competente di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente. Il medesimo impegno viene assunto dal Contraente Generale nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
2. L'assolvimento di quanto previsto al comma 1 non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.
3. Ai fini del comma 1, il Contraente Generale si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

ART. 9

1. Gli stessi obblighi di cui all'articolo precedente vengono contrattualmente assunti nei confronti del Contraente Generale dal terzo affidatario, nonché, nei confronti di questi, dai sub-affidatari e subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Contraente Generale ai fini della revoca degli affidamenti.

ART. 10

1. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 4 del presente Protocollo, concretando una grave irregolarità ed un grave inadempimento degli obblighi assunti dal C.G. può essere causa di risoluzione del contratto di affidamento.

2. L'inosservanza della tempestiva risoluzione dei contratti o di revoca dell'autorizzazione al subcontratto o subaffidamento, nonché della tempestiva emissione dell'ordine di estromissione della Società od Impresa destinataria di *informazione interdittiva*, concretando grave irregolarità e grave inadempimento degli obblighi assunti dal C.G., può essere causa di risoluzione del contratto di affidamento.

ART. 11

1. La Società Concessionaria provvede a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del presente Protocollo, inviando al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, con cadenza trimestrale, un proprio rapporto, copia del quale è altresì trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria, all'Unità Legalità e Trasparenza di ANAS S.p.A, nonché al Servizio Alta Sorveglianza Grandi Opere del Ministero delle Infrastrutture.

ART. 12

1. La Società Concessionaria comunica all'Osservatorio per il Lavori Pubblici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 2, lett. p) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste per legge, ogni violazione da parte del Contraente Generale degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
2. La Società Concessionaria si impegna altresì ad effettuare - sulla base delle segnalazioni pervenute dal Contraente Generale - analoga comunicazione nei confronti dell'Osservatorio per il Lavori Pubblici, in relazione alla mancata osservanza dei predetti obblighi da parte dei soggetti terzi affidatari e sub affidatari, nonché degli eventuali accertamenti positivi effettuati ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/1998.

ART. 13

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera locale, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del comma 1, è costituito presso la Prefettura di Reggio Calabria un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipa il rappresentante della locale Direzione Provinciale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze della Prefettura di Reggio Calabria.

CAPO III

Oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza. Misure per il controllo dei flussi finanziari

ART. 14

1. In considerazione dello specifico rilievo e della correlata gravosità prevista dal presente protocollo, le Parti concordano di indicare ai Ministeri competenti le esigenze e le procedure necessarie per gli interventi relativi alla sicurezza.

ART. 15.


1. Ai fini del monitoraggio dei flussi finanziari inerenti all'intervento disciplinato con il presente protocollo, si osservano i criteri e le modalità definite dal CIPE, con riguardo alla Tratta T5 della Metro C di Roma, giusta la nota n. 91/CASGO/09 datata 1° dicembre 2009 del Sig. Coordinatore indirizzata al DIPE e della preventiva favorevole valutazione espressa in sede di pre-CIPE il 16 dicembre 2009. Le parti si impegnano pertanto a sottoscrivere, in seguito alla conclusiva decisione del CIPE, assunta ai sensi dell'art. 176, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n.163/2006, apposito e separato protocollo d'intesa disciplinante il monitoraggio finanziario dell'opera. In tale prospettiva, fin d'ora, il Contraente Generale assume l'impegno di provvedere all'accensione di conti correnti, postali o bancari, su cui andranno appoggiati tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) di qualsiasi importo; a tale specifico obbligo di accensione di conti dedicati, dovranno, nelle more, altresì attenersi tutti gli altri soggetti della filiera comunque partecipanti alla realizzazione dell'opera.

Sottoscritto a Roma il 10 marzo 2010


Il Prefetto di Reggio Calabria, Dott. Luigi Varratta



L'A. D. della Società Stretto di Messina S.p.A., Dott. Pietro Ciucci




L'A. D. della Società di Progetto EUROLINK S.C.p.A., Dott. Michele Leone




Limitatamente agli impegni discendenti dall'art. 13 del Protocollo


Il Segretario Generale FILLEA-CGIL, Walter Schiavella



Il Segretario Generale FILCA-CISL, Domenico Pesenti



Il Segretario Generale FENEAL-UIL, Antonio Correale



Alla presenza del **Signor Ministro dell'Interno, On. Avv. Roberto Maroni**

